



Roma, 11.11.2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100011128/AG
Oggetto: D.M. 11 agosto 2021- Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
Circolare n. 13322
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in G.U. il Decreto sulla remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie.

Riferimenti: Decreto del Ministro della salute 11 agosto 2021- Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. ([GU n.259 del 29-10-2021](#)).

Si fa seguito alla [circolare federale n. 12905 del 24 marzo 2021](#), relativa al D.L. 41/2021, ed in particolare all'art. 20, comma 2, lett. h) del Decreto Sostegni sull'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, per informare che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il [Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2021](#).

Nello specifico, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha riconosciuto, con il provvedimento in esame, a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci in regime SSN, secondo la ripartizione individuata nell'allegato del decreto.

A tutte le farmacie è dovuta una quota aggiuntiva per singola confezione di € 0,08 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN e una quota premiale aggiuntiva di € 0,12 applicata ad ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto presenti all'interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento.

Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto SSN, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della L. 662/1996, è dovuta una ulteriore quota "tipologica" aggiuntiva per singola confezione di € 0,12 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN.

Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario del 1,5%, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della L. 662/1996, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di € 0,14 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN.

Alle farmacie rurali e urbane con fatturato SSN inferiore a € 150.000,00 che sono esentate dallo sconto SSN, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, sesto periodo, della L. 662/1996, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di € 0,25 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN.

Per la ripartizione regionale del fondo si rinvia all'[allegato](#) del decreto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)